

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

OBBLIGO DI ISCRIZIONE SULLE LISTE DI LEVA

IL SINDACO

Visto l'art.34 del D.P.R. 14 febbraio 1964,n. 237:"Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito,nella Marina e Nell'Aeronautica", come modificato con la Legge 24 dicembre 1986,n.958;

Vista la Legge 31 maggio 1975,n.191 recante : "Nuove norme per il Servizio di Leva,"come modificato con la Legge 24 dicembre 1986,n. 958;

Vista la Legge 24 dicembre 1986,n.958 recante:"Norme sul Servizio Militare di Leva e sulla Ferma di Leva prolungata";

Viste le circolari del Ministero della Difesa;

NOTIFICA:

1.-Tutti i cittadini dello Stato che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992,n. 91), possono divenire tali,nati fra il **1 gennaio ed il 31 dicembre 1996** e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'articolo 35 del decreto suddetto, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi,la loro iscrizioni nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 41 della legge succitata n. 237/1964, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o tutori.

2.- I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva , alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.

3.-Gli omessi, giudicati rei di essersi sottratti alla leva, non potranno essere ammessi alla eventuale dispensa, a domanda, dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975,n.191 e,se colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate dall'art. 130 del suddetto D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

Dalla Residenza Comunale, li 2 gennaio 2013

IL SINDACO
(Prof. Domenico D'Annibali)

D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237

ART. 35 – DOMICILIO LEGALE

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- 1) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove,siano in servizio militare, assenti ,espatriati,emancipati, detenuti o figli di un espatrio o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- 2) i giovani ammogliati domiciliati, il cui padre o,in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune,salvo che giustifichino di aver legalmente domicilio in altro Comune;
- 3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o,in mancanza di questo la madre, abbia altrove il domicilio;
- 4) i giovani nati,domiciliati o dimoranti nel Comune,che siano privi di padre, madre e tutore;
- 5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustificano la loro iscrizione in un altro Comune;
- 6) i giovani stranieri,anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane, ovvero in mancanza di siffatta designazione,il Comune di Roma.

ART.52- ISCRITTI NON IDONEI IN MODO PERMANENTE ALLA PRESTAZIONEDEL SERVIZIO MILITARE

Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.

All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'ufficio di leva di terra o di mare competente, tramite l'Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva.